

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 16
DEL 29 GIUGNO 2026
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 25
DEL 24 GIUGNO 2026

SO 16

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 26 giugno 2026, n. 6

Disposizioni in materia di politiche abitative regionali.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

26_SO16_1_LRE_6-2026_1_TESTO

Legge regionale 26 giugno 2026, n. 6 Disposizioni in materia di politiche abitative regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Finalità, obiettivi e definizioni

- Art. 1 - *(Finalità)*
- Art. 2 - *(Obiettivi)*
- Art. 3 - *(Definizioni)*

TITOLO II PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE

Capo I Programmazione delle politiche abitative

Sezione I Livello regionale di programmazione

- Art. 4 - *(Funzioni della Regione)*
- Art. 5 - *(Programma delle politiche abitative)*

Sezione II Livello territoriale di programmazione

- Art. 6 - *(Funzioni dei Comuni)*
- Art. 7 - *(Tavoli territoriali delle politiche abitative)*

Capo II
Attuazione delle politiche abitative

Sezione I
Forma degli incentivi

- Art. 8 - *(Funzioni normative della Regione)*
- Art. 9 - *(Elementi comuni agli atti di accordo)*
- Art. 10 - *(Misure di sostegno)*

Sezione II
Azioni regionali per le politiche abitative

- Art. 11 - *(Azioni prioritarie per l'attuazione del Programma delle politiche abitative)*
- Art. 12 - *(Edilizia sovvenzionata)*
- Art. 13 - *(Edilizia convenzionata)*
- Art. 14 - *(Edilizia agevolata)*
- Art. 15 - *(Sostegno alle locazioni)*
- Art. 16 - *(Contrasto alla morosità incolpevole)*

Sezione III
Altre azioni e forme del costruire e dell'abitare

- Art. 17 - *(Social housing)*
- Art. 18 - *(Altre forme dell'abitare)*
- Art. 19 - *(Contrasto al grave disagio sociale o abitativo)*
- Art. 20 - *(Installazione e adeguamento di ascensori o sistemi equivalenti)*

Sezione IV
Requisiti e obblighi dei beneficiari e dei destinatari finali

- Art. 21 - *(Requisiti delle imprese di costruzione)*
- Art. 22 - *(Requisiti delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà individuale)*
- Art. 23 - *(Requisiti minimi delle persone fisiche)*
- Art. 24 - *(Obblighi)*
- Art. 25 - *(Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi)*
- Art. 26 - *(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata)*
- Art. 27 - *(Successione nell'immobile)*
- Art. 28 - *(Trasferimento degli incentivi)*

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Capo I
Disposizioni finali

- Art. 29 - *(Rimozione di vincoli convenzionali)*
- Art. 30 - *(Adeguamento di termini e valori)*
- Art. 31 - *(Clausola valutativa)*
- Art. 32 - *(Modifiche a leggi regionali inerenti alle politiche abitative)*

Capo II
Abrogazioni e norme transitorie

- Art. 33 - (*Abrogazioni*)
Art. 34 - (*Disposizioni transitorie*)

Capo III
Norme finanziarie ed entrata in vigore

- Art. 35 - (*Norme finanziarie*)
Art. 36 - (*Entrata in vigore*)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Finalità, obiettivi e definizioni

Art. 1
(*Finalità*)

1. La presente legge disciplina le politiche abitative regionali al fine di assicurare il diritto all'abitazione e soddisfare il fabbisogno abitativo primario dei nuclei familiari e delle persone e, in particolare, delle fasce deboli della popolazione ed è ispirata da principi di sostenibilità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della gestione, equità sociale, contrasto alle disparità e alle disuguaglianze territoriali, economiche e sociali e promozione delle pari opportunità di accesso all'abitazione.

2. La Regione riconosce il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, coesione sociale e qualità della vita promuovendo ogni forma d'intervento per l'esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 12, e dell'articolo 5, primo comma, n. 18, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

3. Le politiche abitative della Regione sono tese a sostenere l'accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà, come prima casa alle persone fisiche della Regione, prioritariamente mediante l'incremento dell'offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sismica e dei criteri di efficienza energetica e riduzione delle emissioni inquinanti con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati. A tal fine la Regione persegue l'integrazione degli strumenti di politica abitativa con quelli finalizzati a garantire il diritto di cittadinanza sociale di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in coerenza con i principi definiti dalla legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e dalla legge regionale 14 novembre 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale).

4. In coerenza con gli obiettivi europei e nazionali di sostenibilità ambientale e lotta al cambiamento climatico, la Regione promuove strumenti atti a supportare interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana e territoriale, anche di ambiti dismessi, degradati o di trasformazione, quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo.

Art. 2
(Obiettivi)

1. Le politiche abitative della Regione sono dirette in particolare a:
 - a) rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e a quello di particolari categorie sociali;
 - b) sostenere finanziariamente i nuclei meno abbienti per consentire loro l'accesso al mercato delle abitazioni in locazione;
 - c) migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi e quindi le condizioni di vivibilità, anche in coerenza con i criteri metodologici della progettazione universale;
 - d) sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa anche privilegiando metodologie costruttive che integrano progettazione, ingegnerizzazione, produzione e montaggio in un processo industrializzato, migliorando il costruito in termini di qualità, sostenibilità, efficienza energetica e riduzione dei tempi di costruzione;
 - e) promuovere l'efficientamento energetico, la sicurezza sismica, la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato e pubblico esistente e la rigenerazione urbana, anche quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo, in coerenza con i principi definiti dalla legge regionale 4 luglio 2025, n. 8 (Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato);
 - f) favorire le condizioni per la crescita demografica ed economica del territorio anche al fine di favorire la permanenza e l'attrazione in Friuli Venezia Giulia di giovani, famiglie e lavoratori con la finalità, altresì, di incentivare il ripopolamento nei territori di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
 - g) promuovere la sostenibilità ambientale favorendo gli interventi che impiegano modalità e criteri tecnico-costruttivi propri della bio-edilizia e quelli finalizzati all'auto-sostenibilità energetica derivata dall'uso integrato di fonti rinnovabili, alla gestione razionale delle risorse e all'abbattimento dei consumi dell'energia e delle risorse ambientali, anche mediante l'adozione e l'applicazione del protocollo di valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della prassi di riferimento UNI/PdR 13.1:2023. "Edilizia residenziale", anche attraverso l'inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili (CER) e per la costituzione e la progettazione di CER.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) alloggio a finalità sociale: l'unità immobiliare adibita a uso residenziale destinata a nuclei familiari o soggetti svantaggiati in condizioni di disagio sociale, economico e abitativo;

- b) azioni: modalità con le quali si interviene a sostegno di determinati settori;
- c) interventi edilizi: tipologie delle attività edilizie previste dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- d) prima casa: alloggio di proprietà, in locazione o assegnazione adibito ad abitazione e residenza anagrafica dei destinatari finali;
- e) interventi di edilizia residenziale pubblica: ogni attività diretta all'acquisizione, alla costruzione o al recupero di edifici da destinare ad abitazione come prima casa, sia di proprietà pubblica sia privata, realizzata a totale carico o con contributo da parte dello Stato, dell'Unione europea, della Regione, degli enti territoriali, delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) di cui alla legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), o, comunque, realizzata con il concorso di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o di qualsiasi altro sostegno finanziario o incentivo pubblico;
- f) banca: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea;
- g) enti non lucrativi: enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo svolgono attività in materia di diritto alla casa, promozione dell'abitare sociale o comunque operano nel campo dell'edilizia residenziale; tali enti devono avere sede legale o secondaria nel territorio regionale.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE

Capo I

Programmazione delle politiche abitative

Sezione I

Livello regionale di programmazione

Art. 4

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle linee strategiche e degli interventi riguardanti il settore abitativo anche in sinergia con altri strumenti e politiche di programmazione e pianificazione regionali.
2. Per le funzioni di cui al comma 1, la Regione:
 - a) adotta linee guida per individuare e definire le procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo e dell'offerta di alloggi sul territorio regionale anche fornendo eventuale modulistica unificata o sistemi informatici di supporto;
 - b) valuta la consistenza dell'offerta complessiva di alloggi sul territorio regionale e l'opportunità di un suo incremento attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti istituzionali, sociali, produttivi ed economici presenti sul territorio regionale;

c) predispone il Programma delle politiche abitative di cui all'articolo 5 ponendo particolare attenzione agli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di rigenerazione urbana, territoriale e degli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4, e agli interventi rivolti al miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità degli spazi abitativi e allo sviluppo della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano;

d) definisce le azioni per dare attuazione alle politiche abitative regionali anche proponendo gli schemi di atti negoziali, nonché di eventuali bandi tipo, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge;

e) esercita il controllo sull'attività di gestione operata dai soggetti pubblici e privati in attuazione dei compiti attribuiti dalla presente legge.

Art. 5

(Programma delle politiche abitative)

1. La Giunta regionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, approva il Programma delle politiche abitative che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento delle azioni e della spesa. In particolare, esso:

a) definisce le linee di indirizzo per le politiche abitative;

b) stabilisce le priorità da attribuire alle azioni regionali individuate ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati;

c) definisce i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le azioni individuate tenendo conto delle politiche abitative adottate e finanziate a livello nazionale in modo da promuoverne il ricorso in via prioritaria evitando la sovrapposizione di strumenti.

2. Ai fini dell'approvazione del Programma di cui al comma 1 la Giunta regionale valuta la programmazione pluriennale degli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 12 predisposta dalle Ater ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge regionale 14/2019 e le indicazioni emerse nell'ambito dell'attività dei Tavoli territoriali di cui all'articolo 7.

3. Il Programma delle politiche abitative trova copertura con riferimento alle quote annuali degli stanziamenti assegnati dall'esercizio finanziario successivo all'anno di approvazione del Programma medesimo, promuovendo in via prioritaria il ricorso agli stanziamenti nazionali.

4. Negli stanziamenti di cui al comma 3 confluiscono, inoltre, le risorse per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti, ivi comprese le risorse finanziarie destinate dalla legge regionale 33/2002 all'incentivazione del ripopolamento della montagna.

Sezione II

Livello territoriale di programmazione

Art. 6

(Funzioni dei Comuni)

1. Per conseguire gli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni, anche in forma associata, entro il mese di febbraio di ogni anno, inviano alle Ater di riferimento una scheda conforme al modello adottato con le linee guida di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in cui:

- a) rilevano, anche in forma associata, i fabbisogni e le emergenze abitative in ambito comunale agendo quale ente di prossimità;
- b) formulano proposte di intervento per la realizzazione, la manutenzione, la riqualificazione, nonché per l'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, degli alloggi di proprietà di enti pubblici e privati assegnati in gestione al Comune;
- c) propongono iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione;
- d) propongono nuove forme di coordinamento per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale;
- e) propongono iniziative e sinergie fra i soggetti che operano nell'edilizia residenziale sociale, quale collaborazione tra pubblico e privato;
- f) segnalano, quale alternativa strategica al nuovo consumo di suolo, la presenza di ambiti dismessi, degradati o di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 4, e di immobili non utilizzati di proprietà pubblica o privata da destinare a uso residenziale anche nell'ambito di programmi di riqualificazione o rigenerazione urbana o progetti di partenariato pubblico-privato.

Art. 7

(Tavoli territoriali delle politiche abitative)

1. Allo scopo di riscontrare le necessità abitative emergenti sul territorio regionale, avuto riguardo ai fabbisogni che i diversi territori esprimono in ragione delle loro peculiari caratteristiche socio-demografiche, economiche e urbanistiche, le Ater consultano i Tavoli territoriali delle politiche abitative, di seguito Tavoli, quale supporto alla programmazione di cui all'articolo 5.
2. I Tavoli svolgono funzioni consultive di area vasta allo scopo di rappresentare le esigenze dei rispettivi territori intervenendo, in tal modo, nel processo di definizione delle politiche abitative promosse dalla Regione. Le aree di competenza dei singoli Tavoli sono definite dalla Giunta regionale su proposta delle Ater in funzione delle finalità di cui al comma 1. In particolare, i Tavoli:
 - a) rilevano le criticità e le esigenze del settore abitativo a livello locale rappresentando obiettivi e priorità;
 - b) collaborano al sistema di monitoraggio dei fabbisogni abitativi sul territorio di riferimento mediante analisi e valutazioni;
 - c) promuovono iniziative per valorizzare la collaborazione tra settore pubblico e privato.
3. In relazione alle aree di competenza di cui al comma 2 partecipano ai Tavoli:
 - a) un rappresentante dei Comuni ogni 30.000 abitanti designato dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);
 - b) un rappresentante per ogni Comunità, Comunità di montagna e Comunità collinare del Friuli, di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e alla legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella

zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre);

c) un rappresentante per ogni ambito territoriale per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006;

d) il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore dell'Ater di riferimento, o loro delegati;

e) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale tra quelle più rappresentative che operano nel settore abitativo;

f) un rappresentante designato dagli Stati generali delle costruzioni del Friuli Venezia Giulia;

g) tre rappresentanti designati congiuntamente dagli enti non lucrativi;

h) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli agenti immobiliari.

4. Ai Tavoli può partecipare la Regione e le Ater possono, altresì, invitare a parteciparvi, di volta in volta secondo necessità, ulteriori soggetti che possono rappresentare specifici interessi e conoscenze avuto riguardo alla natura tecnico-specialistica degli argomenti trattati.

5. Alle Ater spettano, senza oneri aggiuntivi, le attività di coordinamento, organizzazione e convocazione di ciascun Tavolo e la presentazione alla Regione di un documento di sintesi delle indicazioni emerse ai fini della programmazione di cui all'articolo 5. Tale documento è redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e inviato alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

6. In sede di prima applicazione, ciascun Tavolo è convocato a cura della Regione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La partecipazione ai Tavoli è svolta a titolo gratuito e non prevede né compensi né rimborsi.

Capo II

Attuazione delle politiche abitative

Sezione I

Forma degli incentivi

Art. 8

(Funzioni normative della Regione)

1. La Regione disciplina le azioni di cui all'articolo 11 con regolamenti e quelle di cui agli articoli 18, 19 e 20 con bandi. I regolamenti sono approvati previo parere della Commissione consiliare competente da rendere entro novanta giorni; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere.

2. Per le azioni attuate dalle Ater, i regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:

a) la gestione del patrimonio immobiliare e i rapporti con i destinatari finali degli alloggi;

- b) i requisiti dei destinatari finali e quelli oggettivi degli alloggi;
 - c) i criteri, le modalità e i termini, anche perentori, per l'assegnazione e l'utilizzo degli alloggi, nonché per la determinazione del canone di locazione;
 - d) le modalità di alienazione e riacquisizione degli alloggi alienati e di determinazione dei relativi prezzi;
 - e) gli obblighi dei destinatari finali degli alloggi e le conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.
3. A esclusione delle azioni di cui al comma 2, con i regolamenti e con i bandi di cui al comma 1 sono disciplinati:
- a) i tipi e le caratteristiche degli interventi;
 - b) i requisiti dei beneficiari e dei destinatari finali, nonché i requisiti oggettivi degli alloggi;
 - c) le tipologie e le misure delle agevolazioni;
 - d) i criteri, le modalità e i termini, anche perentori, per la presentazione delle domande e della documentazione necessaria alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni;
 - e) i criteri e le modalità e i termini, anche perentori, per l'assegnazione, l'utilizzo e l'alienazione degli alloggi;
 - f) gli obblighi dei beneficiari e dei destinatari finali degli alloggi e le conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.
4. Le azioni di cui agli articoli 12 e 19, in considerazione della finalità sociale delle azioni medesime, non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni previste in materia di aiuti di Stato.

Art. 9

(Elementi comuni agli atti di accordo)

1. La Regione attraverso i regolamenti attuativi e i bandi, qualora gli stessi prevedano schemi-tipo di atti di accordo nelle varie tipologie di azioni, tiene conto dei seguenti elementi:
- a) modalità di individuazione dei beneficiari e dei destinatari finali degli interventi;
 - b) modalità di pubblicità dell'iniziativa ai fini del raggiungimento dei soggetti interessati;
 - c) requisiti dei beneficiari e dei destinatari finali e individuazione delle categorie di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a) e b);
 - d) modalità di determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di cessione e assegnazione;
 - e) procedure di trasferimento della proprietà e della messa a disposizione degli alloggi realizzati;
 - f) caratteristiche tipologiche degli alloggi;

- g) durata degli accordi;
- h) obblighi e vincoli posti in capo ai soggetti attuatori, ai beneficiari e ai destinatari finali e conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi e vincoli medesimi.

2. Gli atti di accordo, compresi quelli sottoscritti tra i soggetti attuatori e i Comuni sedi dell'intervento, prevedono, altresì, le modalità di esercizio del controllo sul rispetto degli adempimenti agli accordi medesimi, nonché le conseguenze in caso di inadempimento.

Art. 10
(Misure di sostegno)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere:
 - a) l'acquisizione in proprietà o la messa a disposizione in locazione di alloggi da adibire a prima casa;
 - b) l'installazione e l'adeguamento di ascensori o sistemi equivalenti in edifici privati esistenti;
 - c) la locazione, anche fronteggiando l'emergenza abitativa della morosità incolpevole.
2. Le misure di sostegno possono essere concesse fino all'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile dai bandi e dai regolamenti e possono essere erogate anche in un'unica soluzione e in via anticipata.
3. L'erogazione in via anticipata a favore dei soggetti privati è subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa il cui costo costituisce spesa ammissibile alle condizioni previste dai regolamenti o dai bandi in deroga all'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Le Ater possono utilizzare i finanziamenti anche a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui stipulati dalle Aziende medesime.
4. La Regione determina particolari misure di sostegno per:
 - a) l'accesso all'abitazione da parte dei soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica;
 - b) favorire l'autonomia abitativa dei giovani, in coerenza con i principi definiti dalla legge regionale 22/2021 e dalla legge regionale 14/2025;
 - c) gli interventi nei territori montani di cui alla legge regionale 33/2002;
 - d) l'accesso all'abitazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2025, n. 3 (Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dell'Associazione Nazionale Forestali (A.N.FOR) e sue articolazioni regionali, delle associazioni costituite da appartenenti o ex appartenenti al Corpo forestale regionale (CFR) e delle associazioni dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere e assimilate), e per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge regionale 14/2025, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c).

5. Per sostenere la realizzazione di progetti socio-assistenziali e favorire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione Friuli Venezia Giulia degli appartenenti alle forze dell'ordine, nonché per favorire la permanenza delle donne vittime di violenza di genere ed inserite nei percorsi concernenti gli interventi regionali di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, i regolamenti e i bandi di cui all'articolo 8 possono, altresì, prevedere la messa a disposizione di alloggi in locazione, anche in deroga a eventuali graduatorie e requisiti, in percentuale non superiore all'11 per cento degli alloggi disponibili di cui l'1 per cento dedicato prioritariamente alle donne vittime di violenza di genere.

6. La Regione può determinare particolari misure di sostegno per situazioni di emergenza o grave disagio sociale e abitativo, nonché valorizzare le iniziative da realizzarsi nei Comuni ad alta tensione abitativa (ATA) e in quelli ad alto disagio abitativo individuati nella programmazione regionale o da realizzarsi negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4.

Sezione II

Azioni regionali per le politiche abitative

Art. 11

(Azioni prioritarie per l'attuazione del Programma delle politiche abitative)

1. La Regione attua il Programma delle politiche abitative di cui all'articolo 5 prioritariamente attraverso le seguenti azioni:

- a) edilizia sovvenzionata;
- b) edilizia convenzionata;
- c) edilizia agevolata;
- d) sostegno alle locazioni;
- e) contrasto alla morosità incolpevole.

2. A conclusione delle iniziative previste dalle singole azioni, gli alloggi devono appartenere alle categorie catastali del gruppo A ad esclusione delle categorie A/8, A/9 e A/10.

Art. 12

(Edilizia sovvenzionata)

1. L'azione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), è finalizzata alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura delle Ater per la costruzione, l'acquisto, l'acquisto con contestuale recupero e il recupero di alloggi a finalità sociale al fine di incrementare il patrimonio immobiliare da destinare all'assegnazione in locazione permanente o, comunque, per un periodo non inferiore al termine stabilito dal regolamento attuativo.

2. Il patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata è gestito dalle Ater ed è costituito da alloggi a finalità sociale:

- a) di proprietà delle Ater e degli enti locali;
- b) di proprietà di altri soggetti che ne affidano la gestione alle Ater.

3. L'edilizia sovvenzionata salvaguarda e tutela il mantenimento della coesione sociale, nonché concorre alla riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati assegnatari dei medesimi alloggi.

4. L'azione è perseguita privilegiando processi di riqualificazione urbana e territoriale, di acquisto con contestuale recupero di patrimonio edilizio esistente o partecipando a programmi di rigenerazione urbana e territoriale promossi anche da altri soggetti pubblici o privati.

5. Le Ater, in coerenza con le determinazioni assunte dalla Regione in sede di Programma delle politiche abitative di cui all'articolo 5 e al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, propongono entro l'1 marzo di ogni anno gli interventi da finanziare corredati della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Gli interventi sono ammessi a finanziamento con deliberazione della Giunta regionale.

6. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 14/2002.

7. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata, qualora non assegnati per assenza di domanda delle persone fisiche, possono essere destinati alla locazione dell'edilizia convenzionata di cui all'articolo 13, comma 1, secondo modalità e condizioni fissate dal relativo regolamento.

Art. 13

(Edilizia convenzionata)

1. L'azione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), è finalizzata alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura delle Ater per la costruzione, l'acquisto, l'acquisto con contestuale recupero e il recupero di alloggi da destinare alla locazione mediante specifici accordi regolati da convenzioni. Le Ater, in coerenza con le determinazioni assunte dalla Regione in sede di Programma delle politiche abitative di cui all'articolo 5 e al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, propongono entro l'1 marzo di ogni anno gli interventi da finanziare corredati della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Gli interventi sono ammessi a finanziamento con deliberazione della Giunta regionale.

2. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 14/2002.

3. L'azione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), è finalizzata, altresì, alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura di imprese di costruzione e cooperative edilizie di abitazione a proprietà individuale per la costruzione, l'acquisto con contestuale recupero e il recupero di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione in proprietà o in locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da convenzioni. La misura di sostegno è destinata alle persone fisiche che acquistano o ricevono in assegnazione gli alloggi dai medesimi soggetti attuatori.

4. L'azione è perseguita anche con programmi di riqualificazione o rigenerazione urbana e territoriale o progetti di partenariato pubblico-privato.

5. Le convenzioni sono stipulate tra il Comune sede dell'intervento e i soggetti attuatori, in conformità allo schema di convenzione tipo avente gli elementi di cui all'articolo 9, allegato al regolamento attuativo.

Art. 14
(*Edilizia agevolata*)

1. L'azione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), è finalizzata al sostegno delle persone fisiche nell'acquisto a condizioni di mercato della prima casa in proprietà.
2. La gestione dell'azione di cui al comma 1 può essere attribuita a società in house providing.

Art. 15
(*Sostegno alle locazioni*)

1. L'azione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), è finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata. Il sostegno avviene secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari dei locatari con debolezza economica e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente.
2. L'azione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), è finalizzata, inoltre, al sostegno di:
 - a) soggetti pubblici o persone fisiche che mettono in locazione alloggi sfitti a persone fisiche;
 - b) soggetti pubblici o enti non lucrativi locatari di alloggi da destinare, in assegnazione temporanea o transitoria, a fronte di situazioni di emergenza, a nuclei familiari in condizioni di grave disagio sociale ed abitativo.
3. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata, che possono, altresì, sottoscrivere specifici atti di accordo con le Ater o altri enti non lucrativi.
4. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2, i Comuni, singolarmente o in forma associata, possono avvalersi di soggetti, di seguito denominati "agenzie per l'abitare", che agendo anche in aggregazione territoriale, favoriscono l'intermediazione fra domanda e offerta di alloggi destinati alla locazione a canone calmierato. Le agenzie per l'abitare promuovono le fasi di attivazione, gestione e cessazione dei rapporti di locazione degli alloggi, ivi compresi eventuali necessari interventi manutentivi di modesta entità, e possono anche svolgere attività di gestione del patrimonio abitativo sotto il profilo immobiliare e sociale. A tal fine le agenzie per l'abitare stipulano con i Comuni specifica convenzione o atto equivalente, fatto salvo il caso in cui le funzioni di agenzia per l'abitare siano esercitate direttamente dall'ente locale competente.
5. I sostegni di cui al comma 1 sono cumulabili con altri vantaggi economici aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta nel periodo di riferimento e rimasta effettivamente a carico dei locatari, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge 431/1998.

Art. 16
(*Contrasto alla morosità incolpevole*)

1. L'azione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), è finalizzata a prevenire la conflittualità sociale sostenendo le persone fisiche che, a seguito della perdita o consistente riduzione della capacità

reddituale del nucleo familiare, sono impossibilitate al pagamento della spesa connessa alla locazione della prima casa.

2. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata, che possono, altresì, sottoscrivere specifici atti di accordo con le Ater o altri enti non lucrativi.

3. I sostegni di cui al comma 1 sono cumulabili con altri vantaggi economici aventi la finalità di sostegno alle locazioni entro i limiti della spesa dovuta nel periodo di riferimento.

Sezione III

Altre azioni e forme del costruire e dell'abitare

Art. 17

(Social housing)

1. La Regione consente il sostegno degli interventi diretti alla costruzione e, prioritariamente, all'acquisto, all'acquisto con contestuale recupero o al recupero di alloggi da destinare, tramite convenzioni o altro diverso accordo aventi gli elementi di cui all'articolo 9, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, nonché alla vendita a favore delle persone fisiche. Gli interventi di social housing sono attuati favorendo forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato, anche nell'ambito di programmi di riqualificazione o rigenerazione urbana, dai Comuni, dalle Ater, da altri enti pubblici, dalle società di gestione del risparmio (SGR) attraverso i fondi immobiliari, dalle imprese e dalle cooperative edilizie.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati ad ampliare la disponibilità degli alloggi a canone di locazione e a prezzo di acquisto calmierati al fine di favorire l'accesso all'abitazione a individui e nuclei familiari che hanno difficoltà ad accedere al mercato libero delle locazioni o delle compravendite.

3. L'azione di cui al comma 1 è sostenuta mediante la partecipazione della Regione a fondi immobiliari chiusi attraverso la sottoscrizione di loro quote, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi da 60 a 63, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016).

4. Le regole di governo del fondo immobiliare devono permettere il coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche del fondo al fine di garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione. Al fine di potenziare l'effetto sociale delle iniziative del fondo, il soggetto gestore degli alloggi da destinare ai beneficiari può essere individuato tra gli enti non lucrativi.

5. Nel rispetto di quanto previsto dai commi da 1 a 4, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i limiti e le condizioni per la partecipazione della Regione a nuovi fondi immobiliari.

6. I gestori dei fondi immobiliari chiusi cui la Regione partecipa devono trasmettere alla Giunta regionale una relazione annuale sulle attività svolte nel territorio regionale.

Art. 18

(Altre forme dell'abitare)

1. La Regione sostiene interventi di acquisto, di recupero e di acquisto con contestuale recupero finalizzati alla realizzazione di alloggi da parte di enti pubblici, anche attraverso progetti di partenariato pubblico-privato, o enti non lucrativi per il soddisfacimento di peculiari bisogni abitativi dei

nuclei familiari. Le iniziative sono caratterizzate dal rapporto di funzionalità tra l'intervento edilizio e le finalità perseguite attraverso lo sviluppo di forme alternative dell'abitare anche mediante la cogestione di servizi o spazi comuni.

2. Per le iniziative di cui al comma 1 gli enti pubblici possono avvalersi della collaborazione degli enti non lucrativi.

3. L'azione di cui al comma 1 è attuata con bando approvato dalla Giunta regionale nel quale sono individuati i tipi e le caratteristiche degli interventi, i requisiti dei beneficiari e dei destinatari finali, i requisiti oggettivi degli alloggi, i criteri per la determinazione del canone di locazione, le tipologie e le misure delle agevolazioni, le modalità e i termini, anche perentori, per la presentazione delle domande, i criteri, anche premiali, per la concessione delle agevolazioni e per l'assegnazione e l'utilizzo degli alloggi, gli obblighi dei beneficiari e le conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.

4. Gli alloggi oggetto dell'azione di cui al comma 1 non devono possedere caratteristiche di lusso come definite dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso).

Art. 19

(Contrasto al grave disagio sociale o abitativo)

1. La Regione sostiene interventi di acquisto, di recupero e di acquisto con contestuale recupero di alloggi a finalità sociale al fine di incrementare e mantenere il patrimonio immobiliare degli enti pubblici e degli enti non lucrativi destinato o da destinare a nuclei familiari o soggetti svantaggiati in condizioni di grave disagio sociale o abitativo in assegnazione temporanea o transitoria.

2. Per le iniziative di cui al comma 1 gli enti pubblici possono avvalersi della collaborazione degli enti non lucrativi.

3. L'azione di cui al comma 1 è attuata con bando approvato dalla Giunta regionale nel quale sono individuati i tipi e le caratteristiche degli interventi, i requisiti dei beneficiari e dei destinatari finali, i requisiti oggettivi degli alloggi, le tipologie e le misure delle agevolazioni, le modalità e i termini, anche perentori, per la presentazione delle domande, i criteri, anche premiali, per la concessione delle agevolazioni e per l'assegnazione e l'utilizzo degli alloggi, gli obblighi dei beneficiari e le conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.

4. Gli alloggi oggetto dell'azione di cui al comma 1 non devono possedere caratteristiche di lusso come definite dal decreto ministeriale 1072/1969.

Art. 20

(Installazione e adeguamento di ascensori o sistemi equivalenti)

1. La Regione sostiene le persone fisiche negli interventi di installazione o di adeguamento di ascensori o sistemi equivalenti da realizzare su immobili privati esistenti aventi non meno di tre livelli fuori terra al fine di migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi.

2. L'azione di cui al comma 1 è attuata con bando approvato dalla Giunta regionale nel quale sono individuati i tipi e le caratteristiche degli interventi, i requisiti dei beneficiari, i requisiti oggettivi degli alloggi, le tipologie e le misure delle agevolazioni, le modalità e i termini, anche perentori, per la presentazione delle domande, i criteri, anche premiali, per la concessione delle agevolazioni, gli obblighi dei beneficiari e le conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi medesimi.

3. I sostegni di cui al comma 1 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.

Sezione IV

Requisiti e obblighi dei beneficiari e dei destinatari finali

Art. 21

(Requisiti delle imprese di costruzione)

1. Per essere ammesse alle azioni previste dalla presente legge le imprese di costruzione devono essere qualificate nella categoria OG 1 ovvero OG 2 previste dalla tabella A dell'allegato II.12 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e possedere una classifica, di cui all'articolo 2 dell'allegato medesimo, non inferiore al costo di costruzione dell'intervento.

Art. 22

(Requisiti delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà individuale)

1. Per essere ammesse alle azioni della presente legge le cooperative edilizie di abitazione a proprietà individuale devono essere iscritte al registro regionale delle cooperative e risultare in regola con le disposizioni relative all'attività di revisione previste dal capo IV della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

2. Gli amministratori devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa; è tuttavia consentito, a un numero di amministratori non superiore a due, essere non prenotatari o non assegnatari;
- b) non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie di abitazione.

Art. 23

(Requisiti minimi delle persone fisiche)

1. Per le azioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, comma 1, sono requisiti minimi delle persone fisiche beneficiarie o destinatarie finali dell'alloggio:

a) l'essere cittadini italiani; cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

b) il possesso di determinati indicatori della situazione economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));

c) l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti per l'azione di cui all'articolo 14 ovvero l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni per le azioni di cui agli articoli 13 e 15, comma 1, ovvero l'essere anagraficamente residenti nel Comune, o in uno dei Comuni, per il cui territorio si concorre per l'azione di cui all'articolo 12. In caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza all'estero e dalla decorrenza del rimpatrio;

d) il non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, all'interno del territorio nazionale o all'estero, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità, ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente o parte dell'unione civile;

e) il non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, o per il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, di cui all'articolo 634 bis del codice penale, nei precedenti dieci anni.

2. I soggetti residenti nel territorio della Regione possono presentare domanda per l'azione di cui all'articolo 12 anche nel Comune, o in uno dei Comuni, nel cui territorio è indetto il relativo bando di concorso e nel quale svolgono attività lavorativa. Per l'azione di cui all'articolo 13 destinata alla locazione, qualora non sia soddisfatto il requisito di cui al comma 1, lettera c), la messa a disposizione dell'alloggio e la stipula del contratto di locazione sono subordinate alla dimostrazione, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento attuativo, della titolarità di un rapporto di lavoro nel territorio regionale.

3. Per l'azione di cui all'articolo 16 sono requisiti minimi delle persone fisiche beneficiarie i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), e l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale. In caso di domanda presentata in forma associata il requisito della residenza deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti.

4. Per le azioni di cui agli articoli 15, comma 2, 18, 19 e 20 è requisito minimo delle persone fisiche destinatarie finali degli alloggi quello di cui al comma 1, lettera a).

5. Fermi restando i requisiti minimi previsti dal presente articolo, i regolamenti e i bandi possono prevedere ulteriori requisiti in relazione alla specifica azione di sostegno.

6. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si applica la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

7. È in facoltà delle Ater e delle eventuali società in house delegate per le azioni di cui alla presente legge attingere direttamente a certificazioni e dichiarazioni contenute nel sistema informativo dell'ISEE gestito dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

Art. 24 (Obblighi)

1. Le persone fisiche beneficiarie o destinatarie finali delle azioni di cui agli articoli 12, 13

e 14 hanno l'obbligo di richiedere al Comune la residenza nell'alloggio oggetto dell'intervento entro il termine stabilito nei relativi regolamenti.

2. Nel caso di incentivi finalizzati alla proprietà della prima casa le persone fisiche beneficiarie sono obbligate, altresì, a risiedere anagraficamente nell'alloggio oggetto dell'incentivo, non locarlo, né alienarlo per un periodo di almeno cinque anni dalla data di rendicontazione dell'iniziativa. I regolamenti di attuazione delle singole azioni possono prevedere decorrenze e periodi di durata diversa.

3. Nel caso di incentivi destinati alla locazione deve essere mantenuta la destinazione locativa degli alloggi per un periodo non inferiore al termine stabilito nei regolamenti e nei bandi attuativi.

4. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1 e della durata di cui al comma 2 per i soggetti emigrati all'estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all'estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo di non locazione e non alienazione.

5. Non rilevano, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza di fatto o dell'unione civile, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivamente a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio, e il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto in conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei parenti o affini entro il terzo grado.

6. Non rileva, ai fini del rispetto dell'obbligo di non alienazione, l'alienazione dell'alloggio avvenuto tra i coniugi o i conviventi di fatto o le parti dell'unione civile a seguito di separazione personale a condizione che il trasferimento della proprietà sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivamente a tale evento e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio.

7. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di non alienazione dell'alloggio e di mantenimento della residenza, l'alienazione dell'alloggio e il trasferimento di residenza dell'intero nucleo familiare dei beneficiari in cui siano compresi almeno due minori, qualora durante il periodo di rispetto degli obblighi intervenga, nell'ambito del nucleo familiare dei beneficiari, una nascita o un'adozione o un affidamento, anche preadottivo, di un minore.

8. Le modalità di verifica del rispetto dei vincoli di destinazione e degli obblighi imposti dalla presente legge e dai regolamenti e bandi attuativi sono disciplinate dai regolamenti e dai bandi medesimi.

Art. 25

(Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi)

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 24, commi 1, 2 e 3, comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi eventualmente percepiti maggiorati degli interessi legali calcolati con le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

2. Per i beneficiari che si avvalgono del disposto di cui all'articolo 24, comma 4, il mancato rientro nella residenza nel termine ivi indicato comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi con le modalità di cui al comma 1.

3. In ogni caso non viene dato corso al recupero dei crediti dovuti da persone fisiche e riconducibili a incentivi in materia di edilizia residenziale pubblica mediante pignoramento immobiliare

dell'alloggio oggetto dell'incentivo e relative pertinenze ovvero di altro alloggio di proprietà del debitore nel quale egli vi risiede anagraficamente, ferma restando la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile.

Art. 26

(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata)

1. Ferme restando ulteriori previsioni regolamentari, l'assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata decade dalla relativa assegnazione in caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nelle seguenti ipotesi:

a) articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

b) articoli 635 e 659 del codice penale, qualora le ipotesi ivi previste riguardino immobili destinati all'edilizia sovvenzionata.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere a) e b), subentra nell'assegnazione dell'alloggio uno dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario decaduto, purché in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal regolamento attuativo.

Art. 27

(Successione nell'immobile)

1. In caso di decesso dell'assegnatario o del beneficiario o del destinatario finale, l'incentivo si trasferisce, nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti e nei bandi attuativi, all'erede che acquisisce l'intera proprietà dell'alloggio ovvero a colui che subentra nella titolarità della locazione, purché siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dai relativi regolamenti attuativi e dai bandi anche in deroga all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c).

2. In caso di decesso del richiedente l'agevolazione avvenuto in data antecedente l'ammissione a finanziamento ma successivamente all'acquisizione in proprietà dell'alloggio ovvero alla stipula del contratto di locazione, l'incentivo è concesso, nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti e nei bandi attuativi, all'erede che subentra o comunque acquisisce l'intera proprietà dell'alloggio ovvero a colui che subentra nella titolarità della locazione, purché in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dai relativi regolamenti e bandi anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c).

3. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante contitolare della domanda o cobeneficiario dell'incentivo. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi nel caso in cui questi siano il coniuge, una delle parti dell'unione civile, il convivente di fatto e i figli.

4. Ove non sussistano le condizioni per il subentro, l'incentivo è revocato con effetto dalla data del decesso con restituzione degli importi eventualmente percepiti non spettanti maggiorati degli interessi legali calcolati con le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 28

(Trasferimento degli incentivi)

1. In caso di trasferimento della residenza dall'alloggio da parte dell'assegnatario o del beneficiario o del destinatario finale avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale ovvero di scioglimento della convivenza di fatto o dell'unione civile, l'incentivo si trasferisce, nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti e nei bandi attuativi, al coniuge o al convivente o alla parte dell'unione civile che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquisisce l'intera proprietà ovvero che subentra nella titolarità della locazione, purché in possesso dei requisiti soggettivi prescritti anche in deroga all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c).

2. In caso di trasferimento della residenza dall'alloggio da parte del richiedente l'agevolazione avvenuto, a seguito di divorzio o separazione legale ovvero di scioglimento della convivenza di fatto o dell'unione civile, in data antecedente l'ammissione a finanziamento ma successivamente all'acquisizione in proprietà dell'alloggio ovvero alla stipula del contratto di locazione, l'incentivo è concesso, nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti e nei bandi attuativi, al coniuge o al convivente o alla parte dell'unione civile che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquisisce l'intera proprietà ovvero che subentra nella titolarità della locazione, purché in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dai relativi regolamenti e bandi anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c).

3. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante contitolare della domanda o cobeneficiario dell'incentivo.

4. Ove non sussistano le condizioni per il subentro, l'incentivo è revocato con restituzione degli importi eventualmente percepiti non spettanti maggiorati degli interessi legali calcolati con le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Titolo III

Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni

Capo I

Disposizioni finali

Art. 29

(Rimozione di vincoli convenzionali)

1. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo di cessione o di assegnazione e del canone di locazione degli alloggi, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 13, possono essere rimossi secondo le modalità stabilite dall'articolo 31, commi 49-bis e 49-quater, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), dopo dieci anni dal certificato di agibilità o dal formarsi del silenzio assenso.

Art. 30

(Adeguamento di termini e valori)

1. I termini dei procedimenti amministrativi e i valori degli indicatori della situazione economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013 indicati nei regolamenti e nei bandi attuativi possono essere oggetto di modifica con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche abitative.

Art. 31
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale monitora l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti, nonché l'impatto di genere delle politiche abitative anche attraverso la raccolta dei dati disaggregati per genere in coordinamento con gli organismi di pari opportunità. A tal fine la Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.

2. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive l'attuazione delle azioni previste dalla legge medesima e tiene conto dell'impatto di genere delle politiche abitative anche attraverso la raccolta dei dati disaggregati per genere.

3. La relazione di cui al comma 2 contiene in particolare:

a) il numero delle domande presentate e il numero delle domande soddisfatte nell'ambito delle diverse azioni previste dalla presente legge;

b) il numero delle domande di assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata non evase con indicazione della relativa distribuzione territoriale;

c) il numero degli alloggi di proprietà delle Ater distinti tra alloggi assegnati, alloggi sfitti assegnabili e alloggi sfitti non assegnabili con l'indicazione delle principali cause di indisponibilità;

d) il numero degli alloggi recuperati o riportati in disponibilità attraverso interventi di manutenzione, recupero o riqualificazione;

e) l'ammontare delle risorse finanziarie stanziata ed effettivamente utilizzate per ciascuna delle azioni previste dalla presente legge.

4. I dati di cui al comma 3 sono riportati distintamente con evidenza della relativa distribuzione territoriale.

Art. 32
(Modifiche a leggi regionali inerenti alle politiche abitative)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 31 della legge regionale 19/2009 la parola <<pregresse>> è soppressa.

2. Al comma 13 quinquies dell'articolo 1 quinquies della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale), le parole <<di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)>> sono sostituite dalla seguente: <<sovvenzionata>>.

3. All'articolo 3 della legge regionale 14/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 le parole <<nel Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma delle politiche abitative e riordino delle Ater)>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla programmazione regionale in materia di politiche abitative>>;

b) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole <<gestire il patrimonio>> è inserita la seguente: <<immobiliare>> e dopo le parole: <<di loro proprietà>> sono inserite le seguenti: <<, anche con adozione di piani di vendita,>>;

c) alla lettera h) del comma 1 le parole: <<di cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016>> sono soppresse;

d) la lettera j) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<j) coordinare, organizzare e convocare i Tavoli territoriali delle politiche abitative previsti dalla programmazione regionale in materia di politiche abitative;>>;

e) al comma 2 le parole: <<L'attività svolta dalle Ater sulla base degli accordi di cui all'articolo 7 della legge regionale 1/2016 è resa a titolo gratuito e non prevede compensi.>> sono soppresse.

4. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2019 le parole <<nel Programma regionale per le politiche abitative e nel Piano annuale di attuazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 1/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella programmazione regionale in materia di politiche abitative>>.

5. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2019 le parole <<nel Programma regionale per le politiche abitative e nel Piano annuale di attuazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 1/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella programmazione regionale in materia di politiche abitative>>.

6. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2019 le parole <<del Piano annuale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 1/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<della programmazione regionale in materia di politiche abitative>>.

7. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14/2019 le parole <<residenziale pubblica per le azioni specificatamente individuate nei regolamenti attuativi della legge regionale 1/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<sovvenzionata e di edilizia convenzionata>>.

8. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 14/2019 le parole <<di attuazione previsti dalla legge regionale 1/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'edilizia sovvenzionata e dell'edilizia convenzionata>>.

9. L'articolo 13 della legge regionale 14/2019 è sostituito dal seguente:

<<Art. 13
(Fondo sociale)

1. Al fine di assicurare la tutela della fascia più debole di utenti degli alloggi di edilizia sovvenzionata presso ciascuna Ater è istituito un apposito Fondo sociale.

2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono:

a) l'Ater mediante stanziamento determinato nell'ambito dei propri bilanci;

b) i Comuni relativamente agli alloggi ubicati nel proprio territorio;

c) la Regione, con risorse ripartite annualmente con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di una proposta presentata entro l'1 marzo di ogni anno dalle Ater, previa adozione in sede

di Conferenza del sistema regionale di cui all'articolo 9, che tenga conto anche dei canoni corrisposti nell'anno precedente dagli assegnatari degli alloggi di cui al comma 1.

3. Il Fondo sociale è destinato a compensare le minori entrate nei canoni di locazione e nelle quote per i servizi accessori pagati dagli assegnatari. Le risorse regionali sono utilizzate, in misura non inferiore all'80 per cento, per interventi di manutenzione degli stabili di edilizia sovvenzionata.

4. Le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo sociale sono stabilite da regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Ater, sulla base dello schema proposto dalla Conferenza del sistema regionale delle Ater di cui all'articolo 9, sentito il Consiglio delle autonomie locali e approvato con deliberazione della Giunta regionale.>>.

10. Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 14/2019 le parole <<di aggiornamento del Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4 della legge regionale 1/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<di approvazione della programmazione regionale in materia di politiche abitative>>.

Capo II Abrogazioni e norme transitorie

Art. 33 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
 - a) l'articolo 37 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
 - b) la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);
 - c) l'articolo 61 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità);
 - d) l'articolo 38 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);
 - e) il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);
 - f) il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità);
 - g) il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
 - h) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);

- i) i commi 6 e 15 dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali);
- j) la legge regionale 6 novembre 2018, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater));
- k) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
- l) l'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale);
- m) l'articolo 69 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale);
- n) l'articolo 20 della legge regionale 14/2019;
- o) i commi 40 e 41 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
- p) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2021, n. 21 (Misure finanziarie multisettoriali urgenti);
- q) i commi 49 e 50 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024);
- r) il comma 24 dell'articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali);
- s) il comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025);
- t) i commi 75 e 76 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025);
- u) il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026);
- v) gli articoli 98 e 99 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione);
- w) i commi 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali);
- x) gli articoli 64 e 65 della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali);
- y) il comma 173 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027).

Art. 34

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), continua ad applicarsi l'articolo 4 della legge regionale 1/2016. In sede di prima applicazione, il Programma delle politiche abitative di cui all'articolo 5 può essere approvato anche in assenza del documento di sintesi di cui all'articolo 7, comma 5.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 continuano ad applicarsi gli articoli 16, 17, 18, 19 e 34 della legge regionale 1/2016 e i relativi regolamenti attuativi.

3. Fino alla data di cui al comma 2, ai fini dell'accesso all'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016, i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 0208/Pres. (Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), sono sostituiti dal requisito della residenza anagrafica nel Comune, ovvero in uno dei Comuni, per il cui territorio è indetto il bando di concorso di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento. Possono, altresì, presentare domanda i soggetti residenti nel territorio della regione che, alla data di presentazione della domanda, svolgono attività lavorativa nel Comune, o in uno dei Comuni, per il cui territorio è indetto il bando di concorso. Le domande di assegnazione presentate a valere sui bandi pubblicati dall'1 gennaio 2025 fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12 e dichiarate inammissibili esclusivamente per carenza del requisito di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 0208/Pres., sono riammesse al procedimento qualora il richiedente, alla data di presentazione della domanda, risulti in possesso dei requisiti previsti dal presente comma.

4. Le disposizioni abrogate dall'articolo 33 continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della presente legge e dei relativi regolamenti attuativi.

5. Le disposizioni abrogate dall'articolo 33 continuano, altresì, a trovare applicazione con riferimento alle domande di contributo da presentarsi per l'assegnazione o l'acquisto di alloggi di edilizia convenzionata di cui alle convenzioni stipulate o da stipularsi entro la data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13 da cooperative edilizie di abitazione e imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 1/2016.

Capo III

Norme finanziarie ed entrata in vigore

Art. 35

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2026 e 300.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2026 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante rimodulazione di pari importo per gli anni 2027 e 2028 all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

5. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 650.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2026 e 200.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede per l'anno 2026 mediante prelievo di 120.000 euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante rimodulazione per 130.000 euro all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e per gli anni 2027 e 2028 mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

7. Per le finalità previste dall'articolo 14 è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2026 e 250.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

9. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

11. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

13. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2026, 1.300.000 euro per l'anno 2027 e 400.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

15. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2026, 200.000 euro per l'anno 2027 e 100.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

17. Per le finalità previste dall'articolo 17 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

19. Per le finalità previste dall'articolo 18 è autorizzata la spesa complessiva di 2.600.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per l'anno 2026 e 900.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

21. Per le finalità previste dall'articolo 19 è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2026 e 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

23. Per le finalità previste dall'articolo 20 è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

25. Le entrate derivanti dal disposto di cui agli articoli 25, 27 e 28 affluiscono, rispettivamente, per le quote in conto capitale, al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 500 (Altre entrate in conto capitale) e, per le quote in conto interessi, al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 300 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.

26. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale 14/2019, come sostituito dall'articolo 32, comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 2.490.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2026, 1.470.000 euro per l'anno 2027 e 970.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

27. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

28. Dall'applicazione degli altri articoli della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

29. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 30.

30. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 36
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

26 giugno 2026

FEDRIGA

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 22/06/2026 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 10/06/2026 n.80

Pagina 1

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.33150 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
		residui competenza cassa			
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa			
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 1.620.000,00 1.620.000,00	0,00 0,00 0,00	12.268.576,37 243.831.467,89 253.880.044,26
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui competenza cassa	0,00 1.620.000,00 1.620.000,00	0,00 0,00 0,00	12.268.576,37 243.831.467,89 253.880.044,26
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui competenza cassa	0,00 1.620.000,00 1.620.000,00	0,00 0,00 0,00	12.268.576,37 243.831.467,89 253.880.044,26
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa			
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	residui competenza cassa			
12.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 880.000,00 880.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.930.000,00 20.930.000,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 22/06/2026 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 10/06/2026 n.80

Pagina 2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.33150 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.050.000,00	880.000,00	0,00	20.930.000,00
		20.050.000,00	880.000,00	0,00	20.930.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.050.000,00	880.000,00	0,00	20.930.000,00
		20.050.000,00	880.000,00	0,00	20.930.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
		residui			
		competenza			
		cassa			
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
		residui			
		competenza			
		cassa			
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.224.188,79	0,00	2.000.000,00	83.224.188,79
		0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.204.883,32	0,00	500.000,00	18.704.883,32
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.429.072,11	0,00	2.500.000,00	101.929.072,11
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.429.072,11	0,00	2.500.000,00	101.929.072,11
		0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 22/06/2026 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 10/06/2026 n.80

Pagina 3

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.33150 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE SPESE		12.268.576,37	0,00	0,00	12.268.576,37
	residui competenza	366.690.540,00	2.500.000,00	2.500.000,00	366.690.540,00
	cassa	272.310.044,26	2.500.000,00	0,00	274.810.044,26
Totale generale delle spese		1.922.714.225,97	0,00	0,00	1.922.714.225,97
	residui competenza	13.712.085.396,71	2.500.000,00	2.500.000,00	13.712.085.396,71
	cassa	15.413.827.292,98	2.500.000,00	0,00	15.416.327.292,98

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria, e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive: musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Art. 5

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nello articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali

stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) (ABROGATO);
- 2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;
- 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;
- 4) (ABROGATO);
- 5) (ABROGATO);
- 6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
- 8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;
- 9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
- 10) miniere, cave e torbiere;
- 11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
- 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
- 13) polizia locale, urbana e rurale;
- 14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni: opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
- 15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
- 16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
- 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
- 18) edilizia residenziale pubblica;
- 19) toponomastica;
- 20) servizi antincendi;
- 21) annona;
- 22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

- Il testo dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 è il seguente:

Art. 10

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione è il seguente:

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta

alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 è il seguente:

Art. 13

(Albo)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche di Stato terzo, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, modificato dall'articolo 32 della presente legge, è il seguente:

Art. 3

(Funzioni delle Ater)

1. Le Ater concorrono a realizzare gli obiettivi definiti **dalla programmazione regionale in materia di politiche abitative**, e, in particolare, provvedono a:

a) realizzare gli interventi di edilizia socio-abitativa assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;

- b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione e infrastrutture urbanistiche per conto di Enti locali, enti pubblici e privati nel settore dell'edilizia residenziale universitaria;
- c) realizzare per conto degli Enti locali, enti pubblici e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;
- d) gestire il patrimonio **immobiliare** di loro proprietà, **anche con adozione di piani di vendita**, e quello di proprietà dello Stato e degli Enti locali, nonché il patrimonio di enti pubblici e di privati o affidato alla loro gestione, realizzando periodicamente opere di recupero, compresa la riqualificazione e la manutenzione anche degli spazi di uso comune, degli spazi verdi e di pubblico accesso;
- e) fornire agli Enti locali assistenza tecnica e amministrativa retribuita per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione sulla base di specifici accordi;
- f) fornire assistenza tecnica e amministrativa retribuita a enti pubblici nel settore dell'edilizia;
- g) intervenire mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, ai soli fini calmieratori, sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo di locarle o venderle;
- h) fornire alla Regione un programma pluriennale degli interventi da realizzare nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata **[di cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016]**;
- i) partecipare con soggetti privati a iniziative nel settore del recupero edilizio e urbano;
- j) coordinare, organizzare e convocare i Tavoli territoriali delle politiche abitative previsti dalla programmazione regionale in materia di politiche abitative;**
- k) concedere in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili a uso abitazione o parcheggio, alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale per lo svolgimento di attività non lucrative; i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario;
- l) svolgere ogni altra funzione loro attribuita da leggi statali o regionali.
2. Per le attività di cui al comma 1, in caso di reciproca prestazione di servizio, le Ater possono richiedere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. **[L'attività svolta dalle Ater sulla base degli accordi di cui all'articolo 7 della legge regionale 1/2016 è resa a titolo gratuito e non prevede compensi.]**
3. L'acquisto di alloggi per le finalità di cui al presente articolo può essere attuato dalle Ater esclusivamente per immobili privi di caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 1072/1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 27 agosto 1969, n. 218.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 è il seguente:

Art. 17
(Servizio sociale dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, in forma associata secondo le modalità stabilite dall'articolo 18, negli ambiti

territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale, aventi dimensione demografica non inferiore a 45.000 abitanti, ridotti a 25.000 qualora più della metà siano residenti in comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.

3. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il Servizio sociale dei Comuni svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.

4. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi.

5. I Comuni possono in ogni caso stabilire anche singolarmente eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 è il seguente:

Art. 60

(Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati)

1. Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è erogato per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000 previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all'articolo 62.

2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso.

3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.

4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.

5. L'organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche

effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme rimosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

6. Qualora l'organo concedente il finanziamento valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme rimosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.

7. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.

- Il testo degli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 39

(Tipologie di incentivi alle imprese)

1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.

2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

2 bis. I contributi di importo pari o inferiore a 15.000 euro possono essere erogati in via anticipata, nel rispetto del limite percentuale di cui al comma 2, senza presentazione di garanzia fidejussoria.

3. (ABROGATO)

4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell'Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell'incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L'erogazione del contributo può avvenire in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell'intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.

Art. 40

(Tipologie degli incentivi a soggetti non aventi natura di impresa)

1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l'attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio,

secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.

1 bis. Con regolamento può essere prevista l'erogazione in via anticipata degli incentivi eventualmente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 4 marzo 2025, n. 3 è il seguente:

Art. 4

(Misure di sostegno per le vittime del dovere e assimilate)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare misure di sostegno per le vittime degli eventi lesivi di cui al medesimo comma, riconosciute tali secondo la normativa statale e regionale e per i loro familiari, anche superstiti, limitatamente a coniuge e figli o, in mancanza di questi, ai genitori.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere concesse al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

a) residenza o sede di servizio della vittima dell'evento lesivo in uno dei Comuni della Regione al momento del verificarsi dell'evento medesimo;

b) accadimento dell'evento lesivo, da cui sia derivata l'invalidità permanente o la morte, nel territorio della Regione.

3. L'Amministrazione regionale riconosce le seguenti misure di sostegno:

a) diritto al collocamento obbligatorio secondo quanto disciplinato dalla normativa nazionale;

b) attribuzione di titoli di preferenza e precedenza nell'ambito delle procedure per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione regionale, come previsto dalla normativa nazionale;

c) contributi a compensazione, nel limite del 50 per cento, degli obblighi tributari assolti nei confronti della Regione per l'anno di imposta in cui si è verificato l'evento lesivo;

d) esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica alle vittime dell'evento lesivo da cui sia derivata l'invalidità permanente;

e) borse di studio per ciascun anno di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e corso universitario ai figli delle vittime dell'evento lesivo;

f) agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale;

g) benefici per l'acquisto della prima casa.

4. Le misure di sostegno sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime circostanze.

5. In attuazione dell'articolo 1, comma 2, al fine di commemorare le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad esse assimilati, la Regione istituisce con apposita deliberazione la "Giornata regionale della memoria delle vittime del dovere" (Giornata), individuata nella data del 31 maggio di ogni anno, anniversario della "Strage di Peteano", che può essere celebrata in una giornata della settimana che precede o segue tale data. A tal fine la Giunta regionale, annualmente, con la medesima deliberazione individua altresì la località ove celebrare la Giornata in ricordo di un evento

significativo accaduto sul territorio regionale.

6. L'attuazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo, comprendente l'individuazione dei beneficiari, le modalità, i termini, le condizioni e gli importi massimi per l'erogazione dei benefici indicati al comma 3, è disciplinata da regolamenti, previo adeguamento delle rispettive discipline di settore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2025, n. 14 è il seguente:

Art. 8

(Sostegno abitativo per lavoratori che intendono trasferirsi in regione)

1. La Regione, nell'ambito delle discipline volte al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, promuove forme di intervento a sostegno delle esigenze abitative dei cittadini e delle loro famiglie, che per motivi di lavoro intendono trasferire la propria residenza nel territorio regionale o trasferirla al suo interno, con particolare attenzione ai territori di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione, con il coinvolgimento dei Comuni e delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater), di cui alla legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), promuove iniziative per valorizzare la collaborazione tra settore pubblico e privato nell'individuazione e gestione degli alloggi da assegnare in locazione, anche a canone calmierato, con particolare attenzione al massimo utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno dodici mesi.

4. La prestazione di garanzie fornite da parte dei datori di lavoro relativamente sia al versamento dei canoni di locazione sia al diligente utilizzo dell'immobile da parte dei lavoratori è condizione di priorità nell'assegnazione dell'alloggio.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è altresì autorizzata a sottoscrivere protocolli con le associazioni datoriali volti a reperire adeguate soluzioni abitative per i lavoratori provenienti da fuori regione, privilegiando azioni di riuso e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è il seguente:

Art. 56

(Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.

2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo,

compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero anche se già sostenuti al momento della domanda; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui all'articolo 51 comma 3, lettere b) ed e), assentite ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, lettere b) e g), per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente, nonché per le compensazioni necessarie a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati e dagli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici riguardanti altri interventi di competenza del beneficiario, purché la relativa spesa presenti la medesima classificazione contabile ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.

4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.

6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora

eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.

6 ter. (ABROGATO)

Nota all'articolo 13

- Per il testo dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 vedere la nota all'articolo 12.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è il seguente:

Art. 2

(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione)

1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di

locazione da almeno due anni.

5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 9, commi da 60 a 64, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 è il seguente:

Art. 9

(Finalità 8 - protezione sociale)

- Omissis -

60. La Regione è autorizzata alla sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), e nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 6 bis della legge regionale 6/2003.

61. L'individuazione del fondo immobiliare cui aderire avviene mediante procedura a evidenza pubblica a cura della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università ed è subordinata all'impegno da parte della società di gestione del fondo immobiliare a:

- a) intervenire sulla base delle scelte individuate dalla Regione nelle politiche abitative;
- b) assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale pari almeno a quelle conferite dalla Regione stessa;
- c) privilegiare interventi di recupero e riqualificazione urbana e l'acquisto di complessi immobiliari già edificati, anche a destinazione diversa da quella residenziale, al fine di contenere il consumo di territorio;
- d) applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate tecnologie e tecniche costruttive, al fine di assicurare il minore consumo di energia, il minore impatto ambientale e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

62. Ai fini di garantire una adeguata promozione sul territorio la Regione può promuovere una raccolta di manifestazioni di interesse verso i soggetti pubblici titolari di iniziative idonee allo sviluppo di interventi di social housing.

63. È esclusa la partecipazione regionale a fondi immobiliari che perseguano obiettivi speculativi.

64. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di 8 milioni di euro suddivisa in ragione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3609 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per

gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare alloggi sociali".

- Omissis -

Note all'articolo 21

- Il testo della tabella A, relativamente alle CATEGORIE DI OPERE GENERALI, dell'allegato II.12 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è il seguente:

TABELLA A CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE

PREMESSE

Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» o per «intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo «OG», è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni.

La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo «OS», è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.

La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione e il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche e amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

OG 1: Edifici civili e industriali

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia

di beni culturali e ambientali

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.

Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma», «ferro» e «aerea», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende, in via esemplificativa, le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aeromobili e i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali e artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma» e su «ferro», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende, in via esemplificativa, gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.

OG 5: Dighe

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.

Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.

OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il «servizio idrico integrato» ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio

all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza a un normale funzionamento.

Comprende, in via esemplificativa, le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su «acqua» ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende, in via esemplificativa, i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.

OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.

Comprende, in via esemplificativa, i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici.

Comprende, in via esemplificativa, le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade e aree di parcheggio.

OG 11: Impianti tecnologici

Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 18, commi 20 e 21, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.

OG 12: Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.

Comprende, in via esemplificativa, le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

OG 13: Opere di ingegneria naturalistica

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio e al ripristino della compatibilità fra «sviluppo sostenibile» ed ecosistema, comprese tutte le opere e i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.

Comprende, in via esemplificativa, i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione e il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 2 dell'allegato II.12 al decreto legislativo 36/2023 è il seguente:

Art. 2***(Categorie e classifiche)***

1. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2.
3. Le categorie sono specificate nella Tabella A.
4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
 - a) I: fino a euro 258.000;
 - b) II: fino a euro 516.000;

- c) III: fino a euro 1.033.000;
- d) III-bis: fino a euro 1.500.000;
- e) IV: fino a euro 2.582.000;
- f) IV-bis: fino a euro 3.500.000;
- g) V: fino a euro 5.165.000;
- h) VI: fino a euro 10.329.000;
- i) VII: fino a euro 15.494.000;
- l) VIII: oltre euro 15.494.000.

5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.

6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

Nota all'articolo 22

- Il capo IV della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 è il seguente:

Capo IV
Attività di revisione

Art. 14
(*Modalità e soggetti abilitati*)

1. Le revisioni ordinarie devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.
2. Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e società di mutuo soccorso e le revisioni straordinarie a enti cooperativi, a società di mutuo soccorso e banche di credito cooperativo sono effettuate dalla Direzione attingendo, con le modalità e i criteri previsti dal regolamento di cui al comma 6 bis, da una lista di accreditamento comprendente revisori individuati nell'ambito dell'Elenco di cui all'articolo 21 o dipendenti regionali del Servizio competente in materia di vigilanza sulle cooperative, di categoria non inferiore alla C. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni, le revisioni ordinarie sono svolte dalle stesse a mezzo di revisori iscritti nell'Elenco e da esse incaricati.
3. Le revisioni ordinarie delle banche di credito cooperativo sono effettuate dai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 20 a mezzo di revisori iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco di cui all'articolo 21, comma 7, da essi incaricati.
4. Nel caso in cui l'ente cooperativo abbia la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non abbia ancora ottenuto la revisione ordinaria può formulare esplicita richiesta alla Direzione ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.
5. Le Associazioni e la Direzione hanno l'obbligo di assoggettare a revisione ordinaria gli enti cooperativi e le società di mutuo soccorso a esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, a eccezione

degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies del codice civile.

6. Le revisioni straordinarie sono disposte dal Direttore centrale a mezzo di revisori incaricati sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni ordinarie e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente capo.

6 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale.

6 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli incarichi di revisione di cui al comma 6 bis sono affidati esclusivamente ai titolari di partita IVA.

6 quater. La disposizione di cui al comma 6 ter non si applica agli incarichi di revisione cooperativa affidati ai dipendenti regionali.

Art. 15

(Oggetto della revisione ordinaria e straordinaria)

1. La revisione ordinaria è finalizzata a:

a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;

b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;

c) accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;

d) verificare l'eventuale esistenza del regolamento adottato dall'ente cooperativo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), e accertare la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.

d bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.

2. La revisione straordinaria accerta:

a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche, anche con riferimento alle disposizioni in tema di prestito sociale;

b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;

c) il regolare funzionamento amministrativo-contabile dell'ente;

d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;

f) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto

al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore o alle tariffe vigenti, in osservanza alle disposizioni previste dalla legge 142/2001.

2 bis. Le revisioni ordinarie e straordinarie alle società di mutuo soccorso sono finalizzate all'accertamento della conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), nonché della loro osservanza in fatto. L'accertata violazione alle norme del presente comma è sanzionata ai sensi dell'articolo 18, comma 2 quinquies, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore").

Art. 16

(Verbale di revisione)

1. La Direzione determina, con provvedimento del Direttore centrale, le modalità e i termini di esecuzione della revisione e il modello del relativo verbale.
2. La Direzione determina, altresì, con provvedimento del Direttore centrale, il modello del verbale di revisione delle banche di credito cooperativo, nel rispetto dei principi e dei criteri contemplati nel modello di verbale approvato dal Ministero competente.

Art. 17

(Esecuzione delle revisioni)

1. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi a eliminare le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida alla Direzione, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.
2. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette alla Direzione il verbale di revisione con la proposta di provvedimento.
3. Nel caso di revisione di enti cooperativi associati, la trasmissione, nell'ipotesi di cui al comma 2, dei verbali alla Direzione avviene per il tramite delle Associazioni.
4. Il revisore comunica alla Direzione provinciale del lavoro la violazione di norme giuslavoristiche riscontrate nel corso degli accertamenti previsti dall'articolo 15, comma 2.
5. Gli enti cooperativi hanno l'obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione tutti i libri, i registri e ogni documento attinente all'attività degli enti stessi, e di fornire i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
6. Il revisore, nel corso dell'espletamento del proprio incarico, ha la facoltà di:
 - a) accedere presso la sede della cooperativa e in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività, anche presso terzi, e sentire tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente medesimo, compresi i terzi;
 - b) acquisire e trattenere la documentazione dell'ente cooperativo per un periodo massimo di trenta giorni, nonché estrarne copia;
 - c) siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.
7. Il revisore nell'esercizio delle proprie funzioni si intende incaricato di pubblico servizio.
8. Al revisore si applicano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile.

9. Il revisore deve comunicare alla Direzione ovvero all'Associazione l'accettazione dell'incarico di revisione entro quindici giorni dalla data di ricezione del conferimento, pena la sospensione dall'Elenco di cui all'articolo 21 per un anno e la conseguente revoca degli incarichi eventualmente già conferiti.

10. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 9, la sospensione dall'Elenco dei revisori dalle stesse incaricati.

11. Il revisore è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.

Art. 18

(Conclusioni della revisione ordinaria)

1. Le revisioni ordinarie si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dalla Direzione e, per gli enti aderenti alle Associazioni, con un'attestazione di revisione rilasciata dall'Associazione stessa.

2. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarità gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 15, comma 1.

3. Con regolamento regionale è determinata la validità dei documenti di cui al comma 1.

4. Le Associazioni trasmettono alla Direzione una copia dell'attestazione di revisione di cui al comma 1.

5. Gli enti cooperativi revisionati hanno l'obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione ogni documento attinente all'attività degli stessi e fornendo, altresì, i dati, le informazioni e i chiarimenti loro richiesti.

6. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del verbale relativo alla più recente revisione cooperativa ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del verbale medesimo; l'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tale disposizione, riferendone nel verbale.

Art. 19

(Dichiarazione sostitutiva)

1. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione relativi al periodo di vigilanza in corso, è tenuto a produrre alla Direzione e all'Associazione, cui eventualmente aderisce, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal Presidente del collegio sindacale.

2. Se il collegio sindacale non è previsto dalla legge o dall'atto costitutivo, o il Presidente dello stesso non è iscritto al registro dei revisori legali, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

a) l'iscrizione nel Registro;

b) le eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;

c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi mutualistici, di cui agli articoli 28 e 29, o al fondo nazionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/1992, ovvero, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;

- d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
- e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere.
4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese.
5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 14, comma 4.
6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione ordinaria o straordinaria.
7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, al fine della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla Pubblica Amministrazione.

Art. 20

(Vigilanza sulle banche di credito cooperativo)

1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di pertinenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, senza oneri per l'Amministrazione regionale.
2. Per le banche di credito cooperativo che aderiscono a un Organismo specializzato, riconosciuto dall'Amministrazione regionale d'intesa con la Banca d'Italia sulla base di requisiti di idoneità e rappresentatività, la revisione cooperativa è disposta dall'Organismo stesso.
3. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un Organismo specializzato, ma aderiscono a una Associazione nazionale, la revisione è svolta dall'Associazione nazionale stessa, anche attraverso le sue articolazioni territoriali.
4. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un Organismo specializzato né a un'Associazione nazionale, la revisione è effettuata dalla Direzione.
5. La Regione determina, con regolamento regionale, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalità e i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo.

Art. 21

(Elenco dei revisori)

1. È istituito presso la Direzione l'Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza della Direzione, di seguito denominato Elenco.
2. Nell'Elenco sono iscritti, su domanda, i cittadini italiani ovvero i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, abilitati all'esercizio delle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, ovvero iscritti al registro dei revisori legali.
3. Possono essere, altresì, iscritti i cittadini italiani ovvero i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del diploma di istruzione media-superiore che abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi promossi dall'Amministrazione regionale ovvero dal Ministero competente.
4. I revisori iscritti nell'Elenco devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione ai pubblici uffici e non trovarsi, nell'esercizio dell'attività di revisione, nelle condizioni di incompatibilità previste dalla

legge.

5. La Direzione dispone la cancellazione dall'Elenco dei soggetti privi dei requisiti necessari a mantenere l'iscrizione e di quelli che non abbiano ultimato la revisione nei termini previsti dalla vigente disciplina.

6. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 5, la cancellazione dall'Elenco dei soggetti dalle stesse incaricati.

7. In apposita sezione dell'Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione a effettuare le revisioni delle banche di credito cooperativo negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all'articolo 36 ovvero dal Ministero competente.

8. (ABROGATO)

8 bis. Il revisore si astiene dall'effettuare revisioni in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 17, comma 8, comunicando la causa di incompatibilità al soggetto competente per il conferimento dell'incarico, entro quindici giorni dall'accertamento della stessa.

8 ter. Il revisore che viola la disposizione di cui al comma 8 bis è immediatamente cancellato dall'Elenco, ovvero dalla sezione di cui al comma 7, ed è tenuto a restituire il tesserino di identificazione.

8 quater. I soggetti cancellati dall'Elenco non possono richiedere per i successivi tre anni una nuova iscrizione.

Art. 22

(Elenco regionale delle società di revisione)

1. È istituito presso la Direzione l'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi aventi sede nella regione.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritte, su domanda, le società di revisione iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), alle quali è riservato l'esercizio della funzione di certificazione annuale di bilancio per gli enti cooperativi e loro consorzi.

3. Con successivo regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri per l'iscrizione nell'elenco e per la sua tenuta.

4. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 23

(Provvedimenti)

1. I provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 2545-octies, 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile, agli articoli 223-sexiesdecies e 223 septiesdecies del regio decreto 318/1942 e all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della Commissione.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su indicazione dell'Assessore competente, è disposta la nomina e la sostituzione dei soggetti preposti ai provvedimenti di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono scelti tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori

commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti in materia di lavoro.

4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

5. Il Direttore competente adotta gli atti successivi da emanarsi in relazione ai provvedimenti assunti.

Note all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è il seguente:

Art. 41 *(Assistenza sociale)*

1. Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

1 bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

1 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 è il seguente:

Art. 2 *(Destinatari degli interventi)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono destinatari degli interventi:

a) i corregionali all'estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori del territorio nazionale;

b) i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui alla lettera a), che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto ritorno in regione da non più di due anni, e mantengono la residenza in un comune della regione per almeno tre anni dalla presentazione della domanda, pena la revoca dei benefici.

2. Limitatamente agli interventi espressamente previsti, sono destinatari altresì i corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.

3. Nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è assicurato un particolare sostegno alle iniziative destinate agli istriani, ai fiumani e ai dalmati residenti all'estero, di cui al comma 1, lettera a), ai fini della continuità della memoria storica, del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari della loro terra d'origine. È altresì assicurata l'identità culturale e linguistica dei corregionali all'estero di origine friulana e slovena, in armonia con le disposizioni di cui alle leggi 15 dicembre 1999, n. 482, e 23 febbraio 2001, n. 38.

4. La permanenza all'estero deve risultare da documenti ufficiali rilasciati dai Comuni, da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani oppure, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

5. Non sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti dello Stato, di istituzioni internazionali o di imprese italiane distaccati o inviati presso uffici e cantieri all'estero.

- Il testo degli articoli 633 e 634 bis del codice penale è il seguente:

Art. 633
(*Invasione di terreni o edifici*)

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

- Omissis -

Art. 634 bis
(*Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui*)

Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizii o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.

Non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Note all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 49*(Restituzione di somme erogate)*

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato per riconosciuta assenza originaria dei requisiti, causata da una condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

1 bis. Nei casi di revoca o decadenza, anche parziale, dal diritto all'incentivo e negli altri casi di annullamento, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della richiesta di restituzione sino alla data della effettiva restituzione.

2. (ABROGATO)

2 bis. (ABROGATO)

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

- Il testo dell'articolo 499 del codice di procedura civile è il seguente:

Art. 499*(Intervento)*

Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata [c.p.c. 510, 541, 596] e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per

l'esecuzione [c.p.c. 83]. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.

Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.

Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.

All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.

Note all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 444 del codice di procedura penale è il seguente:

Art. 444

(Applicazione della pena su richiesta)

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies

del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

1-quater. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

- Il testo dell'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 è il seguente:

Art. 3 bis

(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica)

1. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto

della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, alla regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla presente disposizione

- Il testo degli articoli 635 e 659 del codice penale è il seguente:

Art. 635
(Danneggiamento)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.

Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti

commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

- Omissis -

Art. 659

(Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Nota all'articolo 27

- Per il testo dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000 vedere la nota all'articolo 25.

Nota all'articolo 28

- Per il testo dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000 vedere la nota all'articolo 25.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 31, commi da 45 a 49-quater, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è il seguente:

Art. 31

(Norme particolari per gli enti locali)

- Omissis -

45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.

46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:

a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella

di stipulazione della nuova convenzione;

b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.

47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.

48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.

49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. La deliberazione del consiglio

comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati.

49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.

- Omissis -

Note all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 31

(Esonero per interventi edilizi a uso residenziale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i bis), il soggetto che, ai sensi dell'articolo 21, ha titolo a realizzare alloggi di edilizia residenziale pubblica previsti dalle vigenti normative in materia di politiche abitative stipula una convenzione con il Comune per la determinazione del canone di locazione o del prezzo di vendita sulla base dello schema tipo previsto per le iniziative di edilizia convenzionata.

1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle iniziative previste dagli articoli 17, 22, 24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nonché alle equivalenti iniziative riconducibili alle norme **[pregresse]** in materia di politiche abitative.

2. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione. I prezzi di cessione e i canoni di locazione determinati nelle convenzioni sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

3. Nel caso di opere dirette a realizzare la propria prima abitazione, le cui caratteristiche siano non di lusso ai sensi delle leggi di settore, il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 stipula con il Comune, per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i bis), una convenzione per l'apposizione del vincolo di destinazione a prima abitazione dell'immobile per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di inottemperanza, l'interessato decade dall'esonero di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i bis), e il Comune è tenuto a recuperare il contributo di cui all'articolo 29 maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al tasso legale.

4. Le convenzioni e gli atti previsti dal presente articolo sono trascritti a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del Comune e a spese dell'interessato concessionario.

5. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sono esonerati dal pagamento del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione.

6. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 1 quinquies della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 quinquies
(Funzioni)

1. A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il Difensore civico interviene, per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni, presso:

- a) l'Amministrazione regionale;
- b) gli enti e le aziende dipendenti;
- c) gli enti delegatari di funzioni regionali.

2. Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse, il Difensore civico segue presso gli enti indicati al comma 1, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

3. Di sua iniziativa, il Difensore civico può intervenire presso gli enti di cui al comma 1 per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

4. L'azione del Difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti e atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni a essi comuni.

5. Il Difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione.

6. L'intervento del Difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.

7. Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, il Difensore civico ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio e ottenere copia dei provvedimenti e atti comunque collegati con le pratiche predette, nonché notizie e informazioni.

8. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

9. Il soggetto o i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione o allo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi del presente articolo, del Difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti, i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente, abbiano ricevuto dall'Amministrazione

interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.

10. Il Difensore civico, previa comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, chiede al responsabile d'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.

11. In occasione di tale esame il Difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale.

12. Trascorso il termine di cui al comma 11, il Difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.

13. Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

13 bis. Le funzioni di difesa civica di cui ai commi da 1 a 13, con riferimento ai Comuni e agli altri enti locali territoriali della regione, possono essere attribuite, mediante apposita convenzione non onerosa per gli enti locali, al Difensore civico della Regione. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta una convenzione-tipo. Il Difensore Civico, verificata la sufficienza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 1, comma 1 ter e articolo 1 sexies della presente legge, provvede alla sottoscrizione delle convenzioni.

13 ter. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, commi da 1 a 3, della legge 8 marzo 2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è affidata al Difensore civico regionale la funzione di garante per il diritto alla salute. Qualora il Difensore civico verifichi la fondatezza della segnalazione pervenuta sulla disfunzione del sistema dell'assistenza sanitaria e socioassistenziale, interviene a tutela del diritto lesa con le modalità di intervento di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo e dandone altresì comunicazione all'Ente interessato nonché alla Direzione centrale competente, tenute a dare tempestivo riscontro al seguito di competenza per garantire il pieno esercizio del diritto. L'intervento del Difensore civico è escluso in materia di responsabilità sanitaria.

13 quater. Al fine di affiancare e supportare i cittadini della Regione Friuli Venezia Giulia nell'esercizio effettivo del loro diritto all'abitazione, al Difensore civico sono attribuite anche le funzioni di garanzia per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione.

13 quinquies. Possono rivolgersi all'ufficio del Difensore civico, nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i richiedenti, gli assegnatari e gli utenti a qualsiasi titolo di un alloggio di edilizia **sovvenzionata**, gestito da un'Azienda territoriale di edilizia residenziale nel territorio della Regione.

13 sexies. Al Difensore civico, nell'esercizio della sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono attribuiti tutte le funzioni e tutti i poteri di cui ai commi precedenti del presente articolo.

13 septies. Il Difensore civico riserva una parte della relazione di cui all'articolo 1 septies per l'illustrazione delle attività svolte nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14/2019, modificato dal presente articolo, vedere la nota all'articolo 5.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 14/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ater, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'Ater e vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi della Regione in materia di edilizia sovvenzionata individuati **nella programmazione regionale in materia di politiche abitative**.

2. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione che lo sceglie tra i nominativi dei componenti proposti per il Consiglio di amministrazione. Con il medesimo atto viene indicato il nominativo del componente designato a funzioni di Presidente in caso di vacanza, impedimento o assenza del Presidente.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 14/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7
(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione delle Ater:

- a) adotta lo statuto di cui all'articolo 2, il regolamento di organizzazione e le eventuali modificazioni;
- b) approva il bilancio di previsione e il piano finanziario;
- c) approva il bilancio relativo all'esercizio finanziario precedente;
- d) nomina e revoca il Direttore in attuazione dell'articolo 8;
- e) attua gli indirizzi e gli obiettivi della Regione in materia di edilizia sovvenzionata individuati **nella programmazione regionale in materia di politiche abitative**;
- f) definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare;
- g) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Ater e degli organi collegiali delle Ater;
- h) approva il piano dei fabbisogni di personale;
- i) adotta i programmi di investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni di immobili.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 14/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9
(Conferenza del sistema regionale delle Ater)

1. Al fine di effettuare analisi congiunte e adottare procedure e azioni omogenee e uniformi è istituita la Conferenza del sistema regionale delle Ater composta dai Presidenti dei Consigli di amministrazione e dai Direttori delle singole aziende.

2. La Conferenza è convocata ogni tre mesi e ogni qual volta si reputi necessario assumere nuove determinazioni in ordine all'adozione di procedure, comportamenti, azioni da attuare in uniformità, omogeneità e sinergia.

3. Entro il mese di maggio di ciascun anno la Direzione centrale competente in materia di edilizia convoca la Conferenza in ordine all'attuazione **della programmazione regionale in materia di politiche**

abitative. La Direzione centrale convoca, altresì, la Conferenza ogni qual volta è necessario valutare la coerenza delle azioni poste in essere in osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 14/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi)

1. Presso ciascuna Ater è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia **sovvenzionata e di edilizia convenzionata**.
2. La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia. Con l'atto di nomina viene anche fissata l'indennità di presenza giornaliera, al lordo delle ritenute di imposta, per ogni partecipazione alle sedute.
3. La Commissione dura in carica cinque anni ed è composta:
 - a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;
 - b) dal Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ater, o da un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;
 - c) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale.
4. La Commissione è integrata di volta in volta dai Sindaci dei Comuni ove hanno sede gli alloggi interessati dalle iniziative edilizie ovvero dai bandi, senza alcuna indennità o rimborso per la partecipazione alle sedute.
5. Con regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'Ater.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 14/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Fonti di finanziamento)

1. Le Ater provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:
 - a) i finanziamenti dello Stato, della Regione, degli Enti locali e dell'Unione europea destinati all'edilizia socio-abitativa;
 - b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti con i regolamenti **dell'edilizia sovvenzionata e dell'edilizia convenzionata**;
 - c) i finanziamenti di fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai Comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;
 - d) i finanziamenti a fronte di spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia sovvenzionata e di edilizia convenzionata;
 - e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;

- f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;
- g) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 3;
- h) le sanzioni amministrative, di natura pecuniaria e accessoria spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di edilizia sovvenzionata, le cui funzioni per l'applicazione sono esercitate tramite le Ater; conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, per l'edilizia sovvenzionata si intende attribuito alle Ater.

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 14/2019, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.
2. Entro il 30 giugno 2020, e successivamente entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga i risultati del processo di riordino delle Ater in termini di contenimento dei costi di gestione rispetto alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede **di approvazione della programmazione regionale in materia di politiche abitative.**

Note all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 37

(Modalità di rendicontazione di incentivi da parte delle ATER)

1. **Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 75/1982 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), presentano in relazione alle spese sostenute per le acquisizioni di beni immobili, nei termini previsti dal decreto di concessione del contributo, la seguente documentazione:**
 - a) **il titolo d'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile;**
 - b) **la documentazione attestante le spese notarili e gli oneri da imposte sostenuti.**
2. **Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le ATER presentano in relazione alle spese sostenute per interventi edilizi, entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori finanziati, la**

seguinte documentazione:

a) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 51 della legge regionale 5/2007 e dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

1) una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato e asseverata dal direttore dell'ATER che attesti:

1.1. la regolarità dei rapporti tra l'ATER e l'Amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;

1.2. la conformità dell'opera realizzata a quella ammessa a contributo regionale;

1.3. il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;

1.4. l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento;

2) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e il relativo atto di approvazione;

b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunque finanziati, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001:

1) l'elenco delle fatture delle spese sostenute con contributo regionale riportante l'attestazione dell'ATER, che le medesime sono state annullate in originale ai fini dell'incentivo.

3. La Regione può richiedere alle ATER, in qualsiasi momento, la documentazione originale e disporre ispezioni.]

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 38

(Primo termine per la presentazione delle domande in materia di edilizia residenziale)

1. In sede di prima applicazione e per l'anno 2017 le domande di sostegno alle iniziative di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono presentate, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione, entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Piano annuale previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale medesima.]

- Il testo del comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio e edilizia)

- Omissis -

[8. In sede di prima applicazione e per l'anno 2017 i contributi per le iniziative di costruzione e di recupero attivate dalle Ater in esecuzione dell'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono concessi su dimostrazione, contestualmente alla domanda di contributo, della disponibilità dell'immobile e dell'avvenuta presentazione al Comune dell'istanza di convenzionamento.]

- Omissis -

- Il testo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio)

- Omissis -

[4. L'Amministrazione regionale, in sede di prima applicazione degli articoli 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), è autorizzata, per l'anno 2017, a disporre la concessione dei contributi, in deroga alla disciplina di settore, sulla base del provvedimento di ammissione al finanziamento. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per la concessione dei contributi entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 a pena di decadenza dal contributo concesso.]

- Omissis -

- Il testo dei commi da 1 a 5 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio e edilizia)

[1. In relazione alla nuova modalità di calcolo introdotta a decorrere dal 2017 del canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata riferiti all'articolo 16 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), ferma restando la facoltà delle Ater di adottare articolazioni equitative in sede di determinazione del canone sovvenzionato come autorizzato dal regolamento di attuazione, le Ater applicano per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 una riduzione dei canoni in termini di contenimento dei valori limite ai soggetti assegnatari di alloggi che risultano unici occupanti con dimora abituale dell'alloggio e in possesso o di un valore ISEE fino a 10.000 euro o di un valore ISEE compreso tra 10.000,01 euro e 20.000 euro.]

[2. La riduzione del canone da applicare agli assegnatari di cui al comma 1 in possesso di un valore ISEE fino a 10.000 è pari, per il 2018, al 25 per cento, per il 2019, al 18 per cento, per il 2020, al 12 per cento e per l'anno 2021 al 6 per cento.]

[3. La riduzione del canone da applicare agli assegnatari di cui al comma 1 in possesso di un valore ISEE compreso tra 10.000,01 euro e 20.000 euro è pari, per il 2018, al 15 per cento, per il 2019, all'11 per cento, per il 2020, al 7,5 per cento e per l'anno 2021 al 4 per cento.]

[4. L'Amministrazione regionale a sostegno delle minori entrate conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata a riconoscere alle Ater della regione un ulteriore finanziamento di complessivi 3.600.000 euro destinato al Fondo sociale istituito con l'articolo 44 della legge regionale 1/2016.]

[5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 3.600.000 euro, di cui 1.800.000 euro per l'anno 2018 e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto

alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.]

- Omissis -

- Il testo dei commi da 5 a 7 dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2021, n. 21, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(*Ulteriori disposizioni urgenti*)

- Omissis -

[5. L'Amministrazione regionale, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, per l'anno 2021 può disporre la concessione dei contributi previsti per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), con riferimento alle risorse di cui al comma 6, sulla base del provvedimento di ammissione a finanziamento anche in deroga alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari devono presentare la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per la concessione dei contributi entro il termine perentorio del 30 giugno 2022 a pena di decadenza dal contributo concesso.]

[6. In relazione al disposto di cui al comma 5, per le finalità previste dall'articolo 18 della legge regionale 1/2016 è destinata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 1, comma 2.]

[7. L'Amministrazione regionale per l'anno 2021 può disporre la concessione dei contributi di cui all'articolo 23 della legge regionale 1/2016 sulla base del provvedimento di ammissione a finanziamento anche in deroga alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari devono presentare la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per la concessione dei contributi entro il termine perentorio del 31 marzo 2022 a pena di decadenza dal contributo concesso.]

- Omissis -

- Il testo dei commi 49 e 50 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5
(*Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità*)

- Omissis -

[49. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a finanziamento a sostegno delle locazioni per l'anno 2022 i Comuni che hanno presentato domanda anche oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 10 del regolamento

attuativo approvato con decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020, n. 066/Pres. (Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), così come prorogato dalla deliberazione della Giunta regionale del 6 maggio 2022, n. 639, ma entro il 31 agosto 2022, purché in regola con i requisiti previsti dal regolamento attuativo suddetto.]

[50. Per le finalità di cui al comma 49 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.]

- Omissis -

- Il testo del comma 24 dell'articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

[24. Gli incentivi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), finalizzati al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono cumulabili con altri vantaggi economici aventi la stessa finalità, anche erogati da altri enti pubblici, entro i limiti della spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del conduttore, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste dalla medesima legge n. 431/1998 e dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.]

- Omissis -

- Il testo del comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

[10. Considerata l'attuale difficoltà di reperimento delle materie prime, i termini, anche già prorogati, per la rendicontazione degli incentivi di cui all'articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), in scadenza nel 2023 e nel 2024, sono fissati al 30 giugno 2025.]

- Il testo dei commi 75 e 76 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

[75. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a finanziamento a sostegno delle locazioni per l'anno 2023 i Comuni che hanno presentato domanda anche oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 10 del regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020, n. 066/Pres. così come prorogato dalla deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2023, n. 474 (Legge regionale 1/2016, articolo 53, comma 1 come integrato da Legge regionale 44/2017, articolo 5, comma 4. Fissazione per l'anno 2023 al 30 giugno 2023 del termine perentorio per la presentazione da parte dei Comuni alla regione delle domande di finanziamento a fronte del fabbisogno rappresentato dai privati cittadini nel periodo di apertura dei bandi a sostegno delle locazioni previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 66/2020), ma entro il 31 agosto 2023, purché in regola con i requisiti previsti dal regolamento attuativo suddetto.]

[76. Per le finalità di cui al comma 75 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.]

- Omissis -

Note all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 1/2016, abrogato dall'articolo 33, comma 1, lettera b), della presente legge, è il seguente:

[Art. 4

(Programma regionale delle politiche abitative)

1. Il Programma regionale delle politiche abitative, predisposto dalla Giunta regionale con cadenza triennale, costituisce il documento di riferimento per il coordinamento delle azioni e della spesa. In particolare esso:

- a) definisce le linee di indirizzo per le politiche abitative;**
- b) stabilisce le priorità da attribuire alle azioni regionali individuate ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati, per singoli ambiti intercomunali e per tipologie d'intervento;**
- c) definisce i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le azioni individuate tenendo conto delle politiche abitative adottate e finanziate a livello nazionale, in modo da promuoverne il ricorso in via prioritaria;**
- d) individua le modalità di raccordo con le azioni già programmate, ai sensi della legislazione vigente, con particolare attenzione alle politiche abitative attuate e finanziate a livello nazionale, in modo da evitare la sovrapposizione di strumenti e incentivare il ricorso ai fondi statali.**

2. Nel definire il Programma di cui al comma 1 la Giunta regionale valuta la programmazione

pluriennale degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 16, predisposta dalle Ater e le indicazioni emerse nell'ambito dell'attività svolta dalla Commissione regionale per le politiche socio-abitative di cui all'articolo 5.

3. La Giunta regionale approva e dà attuazione al Programma regionale delle politiche abitative in coerenza con il piano degli interventi della programmazione socio-economica regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di edilizia e in raccordo con gli interventi di cui all'articolo 23 della legge regionale 6/2006.

4. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale approva, con cadenza annuale sentita la Commissione consiliare competente, il Piano annuale di attuazione che indica le azioni da porre in essere e ripartisce le risorse.]

- Il testo degli articoli 16, 17, 18, 19 e 34 della legge regionale 1/2016, abrogati dall'articolo 33, comma 1, lettera b), della presente legge, è il seguente:

**[Art. 16
(Edilizia sovvenzionata)**

1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), è finalizzata alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura delle Ater per la costruzione, l'acquisto e il recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata al fine di incrementare il patrimonio immobiliare da destinare all'assegnazione in locazione permanente o a lungo termine o, comunque, per un periodo non inferiore al termine stabilito dal regolamento attuativo.

2. Il patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata è gestito dalle Ater ed è costituito da:

a) alloggi di proprietà delle Ater e degli Enti locali;

b) alloggi di proprietà di altri soggetti che ne affidano la gestione alle Ater.

3. L'edilizia sovvenzionata salvaguarda e tutela il mantenimento della coesione sociale, nonché concorre alla riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati assegnatari dei medesimi alloggi.

4. L'incremento del patrimonio di alloggi in edilizia sovvenzionata è perseguito dalle Ater privilegiando processi di riqualificazione urbana, di acquisto con contestuale recupero di patrimonio edilizio esistente o partecipando a programmi di rigenerazione urbana promossi da altri soggetti pubblici e privati.]

**[Art. 17
(Edilizia convenzionata)**

1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), è finalizzata alla realizzazione di alloggi attraverso interventi diretti alla costruzione, all'acquisto e al recupero di immobili da destinare alla vendita, all'assegnazione, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da apposite convenzioni che ne determinano, tra l'altro, il prezzo di cessione o di assegnazione e il canone di locazione.

2. I soggetti attuatori sono le Ater, le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), le cooperative edilizie e le imprese di costruzione. Possono, altresì, attuare gli interventi di edilizia convenzionata gli enti privati costituiti per il

perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 sono tese al contenimento dei costi degli interventi e sono stipulate tra il Comune sede dell'intervento e i soggetti attuatori in conformità allo schema di convenzione tipo allegato al regolamento di attuazione.

4. La gestione degli incentivi di cui al presente articolo può essere delegata alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Banca Mediocredito è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia. Per l'attività di gestione degli incentivi è riconosciuto a Banca Mediocredito un importo determinato secondo le modalità stabilite nella convenzione.]

**[Art. 18
(Edilizia agevolata)**

1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), è finalizzata alla realizzazione di interventi attuati dai privati cittadini a condizioni di mercato diretti all'acquisto, alla nuova costruzione, al recupero o all'acquisto con contestuale recupero.

2. Agli interventi di recupero di cui al comma 1 sono equiparati i lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico.

3. La gestione degli incentivi di cui al presente articolo può essere delegata alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Banca Mediocredito è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia. Per l'attività di gestione degli incentivi è riconosciuto a Banca Mediocredito un importo determinato secondo le modalità stabilite nella convenzione.]

**[Art. 19
(Sostegno alle locazioni)**

1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), è finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata. Il sostegno alle locazioni si attua anche incentivando i soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti.

2. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 26/2014, che intervengono a sostegno dei conduttori assicurando, altresì, incentivi e forme di garanzia alternativi agli oneri di ingresso. I Comuni possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia residenziale. Le garanzie sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.

3. Il sostegno avviene, tra l'altro, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari dei locatari con debolezza economica e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente.

4. Al fine d'incrementare il numero di alloggi da porre a disposizione della generalità dei cittadini

L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a riconoscere incentivi ai Comuni che abbattano i tributi locali a favore dei soggetti proprietari di abitazioni libere del patrimonio pubblico o privato, aventi i requisiti di agibilità, poste in locazione ai cittadini con destinazione prima casa. L'incentivo non può superare l'abbattimento riconosciuto ai proprietari stessi. Gli incentivi per i proprietari degli alloggi sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.]

- Omissis -

**[Art. 34
(Fondi per l'edilizia residenziale)**

1. La Regione, con la legge di stabilità, determina la quota annuale dei finanziamenti da destinarsi al perseguimento delle politiche regionali a sostegno dell'esercizio del diritto all'abitazione.

2. Nei finanziamenti di cui al comma 1 confluiscono, inoltre, i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'Amministrazione regionale, i fondi per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti ivi comprese le risorse finanziarie di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), come modificata dall'articolo 6, comma 40, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), destinate, con apposita deliberazione della Giunta regionale, all'incentivazione del ripopolamento della montagna mediante misure di sostegno dell'esercizio del diritto all'abitazione.

3. La Regione è autorizzata a trasferire le risorse a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa qualora la gestione delle azioni sia alla stessa delegata.]

- Il testo degli articoli 4 e 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n. 0208/Pres, è il seguente:

**Art. 4
(Requisiti soggettivi degli inquilini assegnatari)**

1. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata sono assegnati a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- d) stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

2. I richiedenti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti; ai fini del computo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente

dalla durata della permanenza all'estero;

b) essere anagraficamente residenti, ovvero prestare attività lavorativa, nel Comune, o in uno dei Comuni, per il cui territorio è indetto il bando di concorso di cui all'articolo 6.

c) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:

1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;

2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;

3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;

4) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;

d) possedere un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), non superiore a 20.000 euro.

e) non essere titolare di contratto di locazione di altro alloggio di edilizia sovvenzionata, ovunque ubicato;

e bis) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.

3. I requisiti di cui alle lettere c), d), e) ed e bis) del comma 2, devono sussistere in capo a tutti i componenti del nucleo destinatario dell'alloggio di edilizia sovvenzionata.

4. L'importo indicato al comma 2, lettera d), può essere aggiornato con cadenza biennale con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT (Istituto nazionale di statistica).

5. In caso di domanda di assegnazione di alloggio riferita a uno o più componenti che esce o escono dal nucleo o dai nuclei familiari di appartenenza per costituirne uno nuovo, si valuta l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), computato: nella prima ipotesi in misura pari agli Indicatori della persona richiedente divisi per il numero dei componenti il nucleo di provenienza, nella seconda ipotesi, in misura pari alla somma delle frazioni dei richiedenti, nel medesimo modo computate. Fermi restando gli altri requisiti, i requisiti di cui al comma 2, lettera c), e) ed e) bis sono richiesti in capo al o ai soli richiedenti.

6. I richiedenti nel cui nucleo familiare come definito all'articolo 5, ovvero in quello destinatario dell'alloggio di edilizia sovvenzionata qualora diversamente composto, sussista una persona disabile di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), possono presentare domanda su tutto il territorio regionale ma a fronte di non più di cinque bandi di concorso aperti contemporaneamente.

7. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni o tutori legali in rappresentanza di minori od inabilitati.

- Omissis -

Art. 6

(Bando di concorso)

1. Le domande per l'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata sono presentate dai richiedenti a fronte di un bando di concorso emanato dall'Ater, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 per particolari categorie di persone.
2. Il bando di concorso è indetto per l'assegnazione di alloggi disponibili siti sul territorio di uno o più Comuni sentiti i Tavoli territoriali.
3. Il bando di concorso è reso pubblico mediante affissione di manifesti nella sede dell'Ater, in luogo aperto al pubblico, all'albo pretorio e nelle sedi di decentramento comunale del Comune o dei Comuni nei cui territori hanno sede gli alloggi oggetto del bando, nei siti web istituzionali della Regione, dell'Ater e dei Comuni medesimi. Per l'assegnazione di alloggi destinati a particolari categorie possono adottarsi ulteriori altre forme di pubblicità.
4. Il bando deve indicare:
 - a) i requisiti soggettivi degli aspiranti assegnatari indicati all'articolo 4;
 - b) il termine perentorio per la presentazione delle domande, che deve essere non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito web istituzionale dell'Ater;
 - c) le modalità di presentazione delle domande;
 - d) il luogo in cui hanno sede gli alloggi messi a concorso, il loro numero, le loro caratteristiche tipologiche;
 - e) le modalità di determinazione del canone;
 - f) le condizioni tra quelle indicate all'articolo 8 alle quali sono attribuiti i punteggi adottati dalle Ater per il collocamento della domanda nella graduatoria di cui all'articolo 9.
5. Il bando, oltre a essere emanato nel rispetto delle determinazioni che la Giunta regionale indica con il Piano annuale approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 1/2016, può prevedere ulteriori condizioni nella disponibilità degli alloggi da assegnare quali:
 - a) una riserva degli alloggi a concorso in misura non inferiore al 5% per le persone giovani di età non superiore ai 35 anni;
 - b) una riserva degli alloggi a concorso in misura non inferiore al 3% per i disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, per le persone con handicap destinatarie delle azioni di cui all'articolo 6, comma 1 lettera g) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), e per le persone anziane che hanno compiuto sessantacinque anni;
 - c) una riserva degli alloggi a concorso in misura non inferiore al 2% per le persone vittime di violenza di genere o altra forma di violenza oggetto di segnalazione da pubbliche autorità o dai servizi sociali dei Comuni ovvero dai centri anti violenza.

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

Art. 10

(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
 2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
 3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
 - a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;
 - b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.
 4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.
- 4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

LAVORI PREPARATORI**Progetto di legge n. 80**

- d'iniziativa della Giunta regionale presentato il 24 aprile 2026;
- assegnato alla IV Commissione il 27 aprile 2026;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla IV Commissione nella seduta del 3 giugno 2026 con relazione di maggioranza dei consiglieri Budai, Lobianco, Morandini, Spagnolo, Treleani e di minoranza dei consiglieri Massolino, Mentil, Pellegrino;
- esaminato dall'Aula nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 9 e 10 giugno 2026 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6053/P dd. 23 giugno 2026.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGI-
STICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente applicando le sottoriportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrare eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -
Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula